

Motivi e principali argomenti

Con il presente ricorso, la Commissione chiede che sia dichiarato che la Repubblica di Bulgaria ha violato gli obblighi ad essa incombenti in forza delle disposizioni dell'articolo 14, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 16, paragrafo 1 e paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 715/2009, che sostituiscono, rispettivamente, gli articoli 4, paragrafo 1, e 5, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 1775/2005.

Detti obblighi sono i seguenti:

- obbligo, derivante dall'articolo 14, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 16, paragrafo 1 e paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 715/2009, di garantire a tutti i soggetti operanti sul mercato la capacità massima e, in particolare, servizi di trasporto virtuale del gas in senso inverso.

Secondo le autorità bulgare, l'inadempimento dei suddetti obblighi di garantire la massima capacità è riconducibile al fatto che non esiste alcuna interconnessione fisica tra il sistema di transito e il sistema nazionale di trasporto del gas della Repubblica di Bulgaria e che tali sistemi, sotto il profilo giuridico, sono disciplinati in maniera diversa.

Le autorità bulgare adducono quale ulteriore ragione del mancato adempimento dei suddetti obblighi, l'esistenza di tre accordi bilaterali vigenti tra la Repubblica di Bulgaria ed il governo dell'URSS, stipulati negli anni 1986 e 1989.

La Commissione obietta che se il contratto commerciale stipulato il 27 aprile 1998, sulla base dei suddetti accordi bilaterali, tra la OOO Gazprom e la Bulgartransgaz EAD, costituisce un ostacolo all'adempimento degli obblighi di porre a disposizione la massima capacità, la Repubblica di Bulgaria è tenuta, ai sensi dell'articolo 351, secondo comma, TFUE, a ricorrere a tutti i mezzi atti ad eliminare tale eventuale incompatibilità con le disposizioni del diritto dell'Unione.

(¹) Regolamento (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativo alle condizioni di accesso alle reti di trasporto del gas naturale e che abroga il regolamento (CE) n. 1775/2005 (GU L 211, pag. 36).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte di Appello di Roma (Italia) il 3 maggio 2012 — Martini SpA/Ministero delle Attività Produttive

(Causa C-211/12)

(2012/C 194/24)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Corte di Appello di Roma

Parti nella causa principale

Ricorrente: Martini SpA

Convenuto: Ministero delle Attività Produttive

Questioni pregiudiziali

- 1) Se l'art. 35 del regolamento CE n. 1291/2000 della Commissione europea del 9 giugno 2000 (¹) debba essere interpretato nel senso che la sanzione in esso prevista, consistente nell'incameramento totale della cauzione imposta agli operatori economici comunitari, che hanno ottenuto un titolo di importazione/esportazione per un prodotto disciplinato dall'organizzazione comune del mercato dei cereali, persegua l'obiettivo essenziale di scoraggiare l'inosservanza, da parte dei predetti operatori, di un'obbligazione principale (come l'effettiva importazione o esportazione dei cereali indicati nel relativo titolo) che gli stessi sono tenuti a rispettare con riferimento all'operazione per la quale hanno ottenuto il rilascio del titolo e prestato la relativa cauzione.
- 2) Se le disposizioni di cui all'art. 35, par. 4, del regolamento CE n. 1291/2000, nella parte in cui stabiliscono i termini e le modalità di svincolo della cauzione prestata in occasione del rilascio di un titolo di importazione, debbano essere interpretate nel senso che in caso d'inosservanza di un'obbligazione secondaria, consistente in particolare nella ritardata esibizione della prova di un'importazione correttamente effettuata (e nella conseguente ritardata presentazione della relativa domanda di svincolo della cauzione prestata), l'importo della sanzione da applicare deve essere determinato indipendentemente dall'ammontare della cauzione specifica il cui incameramento totale dovrebbe essere disposto in caso d'inosservanza di un'obbligazione principale relativa alla stessa operazione d'importazione, dovendo in particolare essere determinato facendo riferimento all'importo normale della cauzione che risulta applicabile per la generalità delle importazioni dei prodotti dello stesso genere effettuate nel periodo di riferimento.
- 3) Se l'art. 35, par. 4, lett. c), del citato regolamento CE n. 1291/2000 della Commissione Europea nella parte in cui prevede che «... ove, per un determinato prodotto, esistano titoli comportanti tassi di cauzione differenti, ai fini del calcolo dell'importo da incamerare viene utilizzato il tasso applicabile all'importazione.», debba essere interpretato nel senso che nel caso in cui un'importazione di cereali sia stata correttamente eseguita da un operatore economico comunitario, l'inosservanza del termine prescritto per la presentazione della prova dell'avvenuta importazione all'interno della Comunità Europea, deve essere sottoposta a una sanzione il cui ammontare va calcolato facendo riferimento alla cauzione di importo meno elevato in vigore nello stesso periodo in cui è stata compiuta l'importazione dello stesso prodotto, indipendentemente dalle condizioni particolari di dazio (come sostenuto dalla Martini) o solo in presenza delle medesime condizioni particolari di dazio (come sostenuto dalla Stato italiano).

(¹) GU L 152, p. 1.